



FIN[®]
FEDERAZIONE
ITALIANA
NUOTO

XLIII ASSEMBLEA
ORDINARIA
ELETTIVA
7 SETTEMBRE 2024
ROMA • ERGIFE PALACE HOTEL

**NORME GENERALI
RELATIVE ALLA
ASSEMBLEA NAZIONALE
FEDERALE ELETTIVA**

Doc. 1) XLIII Assemblea Ordinaria F.I.N. – Norme Generali

ESTRATTO NORME STATUTARIE	2
Art. 8 Le Assemblee	2
Art. 9 Assemblea Ordinaria Elettiva	2
Art. 11 Assemblee: composizione, convocazione e votazioni	2
Art. 12 Il Presidente	4
Art. 14 Elezione dei Consiglieri Federali.....	5
Art. 15 Presentazione delle candidature.....	5
Art. 18 Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale	6
Art. 25 Requisiti.....	6
Art. 26 Incompatibilità.....	8
ESTRATTO NORME REGOLAMENTO ORGANICO	9
Art. 24 Convocazione	9
Art. 25 Tabella voti - Elenco candidature – Procedure di impugnazione per le Assemblee Nazionali.....	9
Art. 27 Soggetti aventi diritto al voto	11
Art. 28 Candidature alle cariche elettive.....	11
Art. 29 Deleghe.....	11
Art. 35 Integrazione ordine del giorno.....	12
Art. 36 Modalità di discussione dell’ordine del giorno.....	12
Art. 37 Votazioni	13
Art. 39 Ricorsi avverso deliberazioni assembleari.....	13
Regolamento per l’impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee elettive.....	15
1. Impugnazione della Tabella Voti.....	15
2. Impugnazione delle candidature	16
Procedure e indicazioni generali sulle modalità di effettuazione del voto elettronico	17

ESTRATTO NORME STATUTARIE

Art. 8 Le Assemblee

- 1) L'Assemblea delle Società affiliate è il massimo Organo Federale, ad essa partecipano:
 - a) Presidenti delle società affiliate od i loro delegati;
 - b) i rappresentanti degli atleti od i loro delegati;
 - c) i rappresentanti dei tecnici od i loro delegati.
- 2) Detti soggetti partecipano all'Assemblea con uguali diritti e con le modalità stabilite dal presente statuto.
- 3) L'Assemblea si distingue in Assemblea Ordinaria Elettiva e Assemblea Straordinaria.

Art. 9 Assemblea Ordinaria Elettiva

- 1) Nell'ultimo quadrimestre precedente la scadenza del quadriennio Olimpico, e comunque non oltre il 15 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici estivi, l'Assemblea ordinaria elettiva provvede alla elezione del Presidente, dei Consiglieri Federali e del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, per il successivo quadriennio.
- 1 bis) I Presidenti e i membri degli organi direttivi centrali restano in carica quattro anni e possono svolgere più mandati.
- 2) L'assemblea ordinaria elettiva provvede all'approvazione dei bilanci programmatici d'indirizzo del Consiglio Federale per il successivo quadriennio Olimpico di durata delle cariche ed alla verifica dei bilanci programmatici approvati per il precedente quadriennio Olimpico od al mandato per il quale sono stati approvati.
 - 3) Ove, a causa dello scioglimento anticipato degli organi, per impedimenti definitivo del Presidente, o della scadenza dell'eventuale gestione commissariale, l'Assemblea elettiva si sia regolarmente svolta nei sei mesi precedenti la celebrazione dei Giochi Olimpici, gli eletti conservano il mandato fino allo svolgimento dell'Assemblea ordinaria elettiva convocata al termine del successivo quadriennio olimpico.

Art. 11 Assemblee: composizione, convocazione e votazioni

- 1) Hanno diritto a partecipare alle Assemblee nazionali:
 - a) i rappresentanti delle società affiliate;
 - b) il Presidente della F.I.N.;
 - c) i componenti del Consiglio Federale;
 - d) i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - e) il Presidente Nazionale del Gruppo Ufficiali Gara;
 - f) i Presidenti dei Comitati Regionali o i loro delegati;

Doc. 1) XLIII Assemblea Ordinaria F.I.N. – Norme Generali

- g) gli atleti ed i tecnici di nazionalità italiana, maggiorenni e, regolarmente tesserati e in attività, delegati eletti nell'ambito delle società di appartenenza, nella misura rispettivamente del 20% e del 10% del totale della forza assembleare;
- h) i candidati alle cariche elettive.

Ai rappresentanti delle società ed associazioni sportive affiliate, degli atleti, dei tecnici è riconosciuto esclusivamente il diritto di voto spettante ad una delle categorie per le quali risultino tesserati.

...omississ...

- 5) Ciascuna Società affiliata con diritto a voto è rappresentata nelle Assemblee da almeno uno dei seguenti tesserati:
 - a) dal suo Presidente o, in caso di impedimento da un suo delegato regolarmente tesserato con a disposizione il 70% dei voti di cui ai precedenti punti 3 e 4.
 - b) da un rappresentante degli atleti eletto al suo interno dall'Assemblea degli atleti aventi diritto a voto, maggiorenni, regolarmente tesserati e in attività, con a disposizione il 20% dei voti di cui ai punti 3 e 4.
 - c) da un rappresentante dei tecnici eletto al suo interno dall'Assemblea dei tecnici aventi diritto a voto, maggiorenni, regolarmente tesserati e in attività, con a disposizione il 10% dei voti di cui ai punti 3 e 4.
- 6) I rappresentanti degli atleti e dei tecnici devono partecipare direttamente alle assemblee nazionali e non possono ricevere né rilasciare deleghe. In caso di loro impedimento subentra nel diritto di partecipazione al voto nell'Assemblea il primo dei non eletti nelle singole categorie di appartenenza.
- 7) Nell'Assemblea Ordinaria Elettiva e nell'Assemblea Straordinaria il diritto di voto è determinato in base ai risultati dell'anno che si conclude se l'attività prevista per l'attribuzione dei voti sia stata ultimata; nel caso, invece, che l'attività non sia stata ancora portata a termine o la celebrazione dell'Assemblea sia prevista nel mese successivo a quello di conclusione dell'attività, il diritto a voto è determinato in base ai risultati conseguiti nell'anno precedente.
- 8) Le società, nell'ambito dei diritti di cui al precedente punto 5, lett.a), possono essere rappresentate in Assemblea esclusivamente da chi, avendo compiuto il 18° anno d'età, sia Presidente della Società o componente del Consiglio Direttivo, esclusi Atleti o Tecnici con diritto di voto in Assemblea, delegato dal Presidente o, in caso di suo impedimento, da chi ne fa le veci, salvo quanto previsto dal successivo punto 10.
- 9) Non possono partecipare all'Assemblea, nemmeno per delega, coloro che risultino sottoposti a sanzione disciplinare della squalifica o della inibizione in corso di esecuzione, nonché coloro i quali risultino morosi per mancato pagamento delle quote di affiliazione e riaffiliazione o di tesseramento.

...omississ...

Doc. 1) XLIII Assemblea Ordinaria F.I.N. – Norme Generali

- 15) L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà degli aventi diritto a voto.
- 16) Trascorsa un'ora della prima convocazione l'Assemblea s'intende regolarmente costituita in seconda convocazione con la presenza di almeno il 35% degli aventi diritto al voto, fatte salve le previsioni di cui ai successivi artt. 12 comma 5 e 20 comma 16.
- 16 bis) Il quorum assembleare dovrà calcolarsi esclusivamente sul numero delle Società presenti o delegate (no Atleti – no Tecnici) e non sul numero di voti.

...omiss...

- 18) Tutte le elezioni alle cariche federali devono avvenire mediante votazione segreta e, per le Assemblee Nazionali elettive, con il ricorso a sistemi di voto in forma elettronica, secondo modalità che garantiscano la certezza e la trasparenza della procedura nonché il rispetto delle regole previste per lo specifico voto, nel rispetto delle disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI. Per le sole Assemblee Nazionali ordinarie o straordinarie elettive o straordinarie relative all'approvazione delle modifiche statutarie, è facoltà della F.I.N. adottare sistemi di voto in forma elettronica a distanza, nel rispetto delle disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I.. Nei casi di cui al precedente periodo, non saranno ammesse deleghe al di fuori di quelle rilasciate ad un componente del Consiglio Direttivo della Società affiliata, esclusi Atleti o Tecnici con diritto di voto in Assemblea.

- 18bis) Il voto è valido anche in presenza di un numero di preferenze espresse inferiore a quelle previste per la totale copertura dei posti disponibili.

...omississ...

Art. 12 Il Presidente

...omississ...

- 5) Possono essere eletti alla carica di Presidente soltanto coloro che, essendo in possesso dei requisiti di eleggibilità alle cariche federali previsti dal presente Statuto, abbiano depositato la propria candidatura almeno 40 giorni prima della data prevista per la celebrazione dell'Assemblea elettiva e che provvedano almeno 15 giorni prima dalla celebrazione della stessa al deposito della documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dal presente Statuto. Il Presidente Federale è eletto anche in caso di ballottaggio con la maggioranza assoluta dei voti. In caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, il Presidente Federale è eletto alle condizioni stabilite dall'art. 16 comma 2 del d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242 e s.m.i.. In tali ipotesi, sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno (50%+1) degli aventi diritto al voto. Per il calcolo di detto quorum costitutivo si applica quanto previsto al precedente art. 11 comma 16 bis.

...omississ...

Art. 14 Elezione dei Consiglieri Federali

1. I Consiglieri Federali sono eletti dalla Assemblea Nazionale.
2. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella singola categoria di appartenenza.
3. In caso di parità si procede a ballottaggio tra coloro che hanno riportato uguale numero di voti.
4. I delegati possono esprimere in ciascuna categoria un numero massimo di preferenze pari ai candidati eleggibili in ciascuna singola categoria.
5. Nella composizione del consiglio federale è garantita la presenza di componenti di genere diverso in misura non inferiore a tre. A tale scopo, si procede, nell'ordine, allo scrutinio delle votazioni per il rappresentante dei tecnici, per i rappresentanti degli atleti e per i rappresentanti delle società sportive, avendo conto che, in ogni caso, ai rappresentanti atleti è riservato un posto per genere.
6. Se all'esito dello scrutinio non dovesse risultare integrata la presenza di tre componenti di genere diverso, i candidati in rappresentanza degli affiliati che avranno riportato il minor numero di voti lasceranno il posto ai candidati di genere diverso che abbiano riportato il maggior numero di voti, nel numero occorrente al raggiungimento della quota prescritta.
7. Nel rispetto del principio di buon funzionamento e di continuità dell'attività federale, la mancanza di un numero di candidature di genere diverso pari al minimo di tre non comporta né la nullità dell'assemblea né l'invalidità dell'elezione dell'organo.
8. Nella fattispecie di cui al precedente comma 7), si provvede all'integrazione dell'organo con le modalità indicate all'art.13, comma 12).
9. In assenza della figura del Tecnico, la percentuale del 30% del totale dei componenti del Consiglio Federale garantita ad Atleti e Tecnici è riservata integralmente agli Atleti.

Art. 15 Presentazione delle candidature

- 1) Coloro che intendono concorrere alle elezioni a Presidente Federale ed a Consigliere Federale devono presentare la propria candidatura per iscritto alla Segreteria Federale entro e non oltre 40 giorni prima della data di celebrazione della assemblea, a pena di decadenza.
- 2) Non è ammessa la candidatura a differenti fasce di rappresentatività per le elezioni a Consiglieri Federali. Per l'eleggibilità alle cariche federali devono essere presentate candidature individuali. Per ciascuna Assemblea non può essere presentata più di una candidatura a anche se per cariche diverse.
- 3) Alla candidatura deve essere allegata una autocertificazione circa il possesso dei requisiti di idoneità ed eleggibilità previsti dal presente Statuto.
- 4) La Segreteria Federale compila quattro distinte liste di candidati, una per i candidati alla carica di Presidente Federale e le altre per i candidati nelle tre categorie: Consiglieri Dirigenti, Consiglieri Atleti e Consiglieri Tecnici.

Doc. 1) XLIII Assemblea Ordinaria F.I.N. – Norme Generali**Art. 18 Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale**

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea, e da due componenti, di cui uno nominato dal CONI ed uno dall'Autorità di Governo con delega allo sport, comunque in conformità alla normativa vigente. Il Presidente del Collegio, nel caso di cessazione dalla carica, sarà sostituito dal primo dei non eletti. Tutti i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti debbono risultare iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili o al Registro dei Revisori Legali.

...omississ...

7. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale può essere scelto anche tra soggetti non tesserati alla F.I.N.

Art. 25 Requisiti

- 1) La F.I.N. prevede procedure elettorali ispirate ai principi di democrazia interna ed al principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizione di parità ed in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale, assicurando forme di equa rappresentanza di atleti e atlete.
- 2) Possono ricoprire cariche federali elettive, e di nomina coloro che, avendo compiuto il 18° anno di età, siano in possesso dei seguenti requisiti generali:
 - a) essere in possesso della cittadinanza italiana;
 - b) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
 - c) non aver riportato, nell'ultimo decennio salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori a un anno, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, del C.O.N.I. o da parte dell'organismo internazionale di riferimento purché unico;
 - d) non aver subito sanzioni a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA, così come disciplinato al successivo comma 5;
 - e) essere in regola con il tesseramento alla data di presentazione alla candidatura.
- 3) Per la carica di consigliere federale e di consigliere degli organi periferici è previsto il possesso dei seguenti requisiti in aggiunta a quelli indicati al precedente comma 2):
 - a) quali Consiglieri Federali in rappresentanza delle società, essere tesserati in una delle qualifiche previste alle lettere b), c), e) ed f) dell'art. 5 del presente Statuto al momento della presentazione della candidatura;
 - b) quali Consiglieri Federali in rappresentanza degli Atleti, risultare atleti in attività al momento della presentazione della candidatura o aver partecipato nell'arco di due anni nell'ultimo decennio a Campionati Nazionali o Regionali;

Doc. 1) XLIII Assemblea Ordinaria F.I.N. – Norme Generali

- c) quali Consiglieri Federali in rappresentanza dei Tecnici, essere stati tesserati nell'ultimo decennio in tale qualifica per almeno 2 anni o risultanti in attività al momento della presentazione della candidatura.
- 4) Per le altre cariche federali è previsto, in aggiunta ai requisiti indicati al precedente comma 2), anche il requisito di essere tesserati in una delle qualifiche previste all'art.5 comma 1) dello Statuto.
- 4bis) Il Presidente e i componenti del Consiglio federale devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Consiglio Nazionale del CONI.
- 5) È ineleggibile chiunque abbia subito una sanzione superiore ad un anno di squalifica a seguito della commissione di un illecito doloso posto in essere in violazione delle Norme Sportive Antidoping o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA. È altresì ineleggibile chiunque abbia subito una sanzione anche inferiore ad un anno di squalifica a seguito della commissione di un illecito doloso posto in essere in violazione delle Norme Sportive Antidoping o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA, qualora la suddetta sanzione sia conseguenza di un patteggiamento.
- 6) Sono ineleggibili tutti coloro il cui reddito derivi, per oltre il cinquanta per cento, da un'attività commerciale e/o imprenditoriale, svolta in nome proprio e/o in nome altrui, direttamente collegata alla gestione della Federazione.
- 7) È ineleggibile chiunque abbia in essere controversie giudiziarie contro il C.O.N.I., le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate o altri organismi riconosciuti dal C.O.N.I. stesso.
- 8) La mancanza anche di uno solo dei requisiti accertata dopo l'elezione o comunque intervenuta nel corso del mandato comporta la decadenza della carica.
- 9) Il soggetto radiato può praticare attività sportive, e quindi essere tesserato, presso Enti diversi da quello nel quale gli è stata comminata la radiazione, ferma la sua ineleggibilità a qualsiasi carica ed il divieto di rivestire qualsiasi incarico all'interno dell'ordinamento sportivo.
- 10) Al fine di rendere effettivo il divieto di cui al comma precedente, il provvedimento di radiazione, così come il successivo, eventuale provvedimento di riabilitazione, devono essere definitivi e comunicati, da parte dell'organismo sportivo che ha emesso la sentenza di radiazione, al C.O.N.I. che li rende noti, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, a tutte le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva e alle Associazioni Benemerite. In caso di trasgressione di tale divieto, la Procura generale dello Sport segnala alla Procura dell'Ente interessato l'illecito ai fini dell'avvio dell'azione disciplinare nei confronti degli organi amministrativi responsabili della violazione e trasmette gli atti alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. per la dichiarazione di nullità a ogni effetto del tesseramento vietato. Per i soggetti nei cui confronti sia stato irrogato il provvedimento di radiazione, conseguente ad atti di violenza e/o molestie nei confronti delle persone e/o animali, da parte di competenti organi di giustizia delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline sportive Associate, e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., è sancito il divieto di tesseramento anche presso Organismi Sportivi diversi da quello nel quale gli è stata comminata la radiazione.

Art. 26 Incompatibilità

- 1) La qualifica di componente degli Organi centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale e periferica della stessa Federazione.
- 2) Le cariche di Presidente federale, di componente del Collegio dei Revisori dei Conti, di membro degli Organi di giustizia sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale e sociale.
- 3) Le cariche di Presidente federale e di Consigliere federale sono, altresì, incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal C.O.N.I..
- 4) La qualifica di Ufficiale di Gara è incompatibile con tutte le cariche federali e con il contemporaneo inquadramento nel Ruolo di Tecnico di Società, con esclusione delle qualifiche di Istruttore e Istruttore coordinatore.
- 5) Verificandosi casi di incompatibilità, l'interessato deve optare, entro quindici giorni, per una delle cariche e non può prendere possesso della nuova carica se non dopo aver rinunciato a quella precedentemente ricoperta.
- 6) In caso di mancata opzione nel termine prestabilito, l'interessato è considerato decaduto d'ufficio, a tutti gli effetti, dalla nuova carica.
- 7) Sono incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengano a trovarsi in situazioni di permanente conflitto di interessi, anche per ragioni economiche, con l'Organo nel quale sono stati eletti o nominati. Qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti il soggetto interessato non deve prendere parte alle une od agli altri.

ESTRATTO NORME REGOLAMENTO ORGANICO

Art. 24 Convocazione

1. L'Assemblea Ordinaria elettiva deve essere convocata dal Presidente della Federazione o, nei casi previsti, da chi ne fa le veci entro il termine stabilito dall'art. 11, comma 12 dello Statuto mediante comunicazione di posta elettronica certificata, all'indirizzo segnalato in sede di affiliazione/riaffiliazione, o con mezzo equipollente spedita agli Enti sportivi aventi diritto almeno 60 giorni prima della data stabilita, unitamente alla tabella voti formata a cura della Segreteria federale. La convocazione, con gli allegati è altresì pubblicata sulla homepage del sito internet federale.
2. L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata nei casi e nei termini stabiliti dall'art. 10, commi 1 e 2 dello Statuto.
3. La delibera di convocazione delle Assemblee della Federazione è di competenza del Consiglio Federale.
4. Gli adempimenti relativi alla convocazione delle Assemblee della Federazione sono di competenza del Presidente che, a tal fine, si avvale della Segreteria Generale.
5. La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, della data e dell'ora di celebrazione dell'Assemblea, nonché l'elenco dei punti posti all'ordine del giorno.
6. Almeno trenta giorni prima della data di celebrazione dell'Assemblea deve essere pubblicato sul sito federale con link diretto in home page: a. il programma dei lavori assembleari; b. in caso di Assemblea elettiva, l'elenco nominativo dei candidati alla carica di Presidente, alla carica di Consigliere Federale, alla carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti; c. in caso di Assemblea straordinaria per la modifica dello Statuto, il testo a fronte dell'articolato vigente con le correlate proposte di modifica.

Art. 25 Tabella voti - Elenco candidature – Procedure di impugnazione per le Assemblee Nazionali

1. Per l'impugnazione della Tabella Voti si applicano le seguenti disposizioni:
 - a) Entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione della tabella dei voti sul sito internet federale, l'affiliata avente diritto al voto, l'affiliata che è stata esclusa dal voto ovvero il Procuratore federale possono proporre ricorso avverso l'errata od omessa attribuzione dei voti a mezzo posta elettronica certificata (PEC) innanzi al Tribunale Federale. Il ricorso, a pena di inammissibilità deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'affiliata ricorrente ovvero dal Procuratore Federale, deve contenere le motivazioni a sostegno dell'impugnazione nonché essere corredata da qualsiasi elemento utile ai fini della decisione.
 - b) Laddove l'impugnazione riguardi l'errata attribuzione di voti ad un altro affiliato e nei casi in cui sia proposto dal Procuratore Federale il ricorso deve essere notificato a mezzo PEC nei medesimi termini di cui al punto precedente anche all'affiliato controinteressato, il quale ha la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni al Tribunale Federale, sempre a mezzo PEC, entro tre giorni dal ricevimento del ricorso.

Doc. 1) XLIII Assemblea Ordinaria F.I.N. – Norme Generali

- c) Il Tribunale Federale decide in camera di consiglio entro sette giorni dal ricevimento del ricorso con deposito contestuale delle motivazioni. La decisione deve essere comunicata a mezzo PEC sia al ricorrente sia agli eventuali controinteressati e deve essere contemporaneamente pubblicata sul sito internet federale.
 - d) Le parti costituite nel giudizio di primo grado possono proporre reclamo innanzi alla Corte Federale di Appello. L'appello deve essere proposto a mezzo PEC entro tre giorni dalla comunicazione della decisione di primo grado. Per quanto riguarda gli eventuali controinteressati vale quanto previsto al punto 1.b).
 - e) La Corte Federale di Appello decide in camera di consiglio in via definitiva entro sette giorni dal ricevimento dell'appello con deposito contestuale delle motivazioni. La decisione deve essere comunicata a mezzo PEC sia all'appellante sia agli eventuali controinteressati e deve essere contemporaneamente pubblicata sul sito internet federale.
 - f) In caso di accoglimento del ricorso e/o del reclamo in caso di appello la Segreteria Generale aggiornerà la tabella voti e provvederà alla nuova pubblicazione sul sito internet federale.
2. Per le impugnazioni delle candidature si applicano le seguenti disposizioni:
- a) Ai soggetti la cui candidatura sia stata dichiarata inammissibile è data altresì comunicazione dalla Segreteria Generale a mezzo PEC (o mezzo equipollente) entro i successivi due giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco delle candidature di cui all'art.11, comma 12 bis dello Statuto.
 - b) Entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione dell'elenco delle candidature sul sito internet federale il soggetto escluso ovvero il Procuratore federale possono proporre ricorso avverso l'esclusione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) innanzi al Tribunale Federale. Il ricorso, a pena di inammissibilità deve essere sottoscritto dal ricorrente, deve contenere le motivazioni a sostegno dell'impugnazione nonché essere corredata da qualsiasi elemento utile ai fini della decisione.
 - c) L'impugnazione può anche essere proposta da un candidato ammesso ovvero dal Procuratore federale che intendano contestare l'ammissibilità di altro/altri candidati. In tali casi il ricorso deve essere notificato a mezzo PEC nei medesimi termini di cui al punto precedente anche all'altro o agli altri eventuali controinteressati, i quali hanno la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni al Tribunale Federale, sempre a mezzo PEC, entro tre giorni dal ricevimento del ricorso.
 - d) Il Tribunale Federale decide in camera di consiglio entro sette giorni dal ricevimento del ricorso con deposito contestuale delle motivazioni. La decisione deve essere comunicata a mezzo PEC sia al ricorrente sia agli eventuali controinteressati e deve essere contemporaneamente pubblicata sul sito internet federale.
 - e) Avverso la decisione del Tribunale le parti costituite nel giudizio di primo grado possono proporre reclamo innanzi alla Corte Federale di Appello. Il reclamo deve essere proposto a mezzo PEC entro tre giorni dalla comunicazione della decisione di primo grado. Per quanto riguarda gli eventuali controinteressati vale quanto previsto al punto 2.c).

Doc. 1) XLIII Assemblea Ordinaria F.I.N. – Norme Generali

- f) La Corte Federale di Appello decide in camera di consiglio in via definitiva entro sette giorni dal ricevimento dell'appello con deposito contestuale delle motivazioni. La decisione deve essere comunicata a mezzo PEC sia all'appellante sia agli eventuali controinteressati e deve essere contemporaneamente pubblicata sul sito internet federale. g) In caso di accoglimento del ricorso e/o del reclamo in caso di appello la Segreteria Generale aggiornerà l'elenco delle candidature e provvederà alla nuova pubblicazione sul sito internet federale.

Art. 27 Soggetti aventi diritto al voto

1. Gli affiliati aventi diritto al voto sono individuati e suddivisi sulla base di quanto specificato nell'art. 11, commi 2, 3, e 4 dello Statuto.
2. Per l'individuazione dei rappresentanti degli atleti e tecnici di nazionalità italiana ogni Ente sportivo affiliato procede, in occasione della convocazione dell'Assemblea, alla indizione di apposite elezioni sociali riservate ai propri tesserati nelle categorie degli atleti e dei tecnici da svolgersi fino al quinto giorno precedente a quello fissato per la celebrazione dell'Assemblea.
3. Possono partecipare alle elezioni sociali, con egual diritto di elettorato attivo e passivo, tutti gli atleti e i tecnici in regola con il tesseramento all'atto delle votazioni e purché abbiano compiuto il 18° anno di età.
4. L'elezione dei rappresentanti degli atleti e tecnici dell'Ente sportivo affiliato per la nomina dei Consiglieri Federali per le rispettive categorie è valida qualsiasi sia stata la partecipazione al voto in ciascuna delle categorie. Delle votazioni deve redigersi apposito verbale da conservarsi a cura dell'Ente sportivo.

Art. 28 Candidature alle cariche elettive

1. Sono candidati alle elezioni per le cariche elettive della Federazione coloro i quali, in possesso dei requisiti di cui all'art. 25 dello Statuto, abbiano depositato o comunque fatto pervenire in originale presso la Segreteria Federale entro il quarantesimo giorno antecedente la data di celebrazione dell'Assemblea elettiva la propria candidatura, completa della documentazione attestante l'effettivo possesso dei requisiti.
2. Non è consentita la presentazione di più candidature per la partecipazione all'elezione a cariche diverse.
3. I candidati alle elezioni per le cariche elettive della Federazione hanno diritto di partecipazione all'Assemblea Elettiva nella quale concorrono.
4. Avverso le candidature è ammessa impugnazione ai sensi del precedente art. 25, comma 2.

Art. 29 Deleghe

1. Al fine della partecipazione all'Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto, i soggetti aventi diritto sono tenuti a registrare la loro presenza presso la Commissione Verifica Poteri.
2. Per la registrazione di cui al precedente comma 1 gli Enti sportivi devono presentare alla Commissione verifica Poteri:
 - a) il modello "Delega" riservato al Legale rappresentante o suo delegato;
 - b) il modello "Attestazione" per la certificazione a firma del Legale rappresentante del delegato individuato a rappresentare la categoria degli Atleti;

Doc. 1) XLIII Assemblea Ordinaria F.I.N. – Norme Generali

- c) il modello “Attestazione” per la certificazione a firma del Legale rappresentante del delegato individuato a rappresentare la categoria dei Tecnici.
- 3. Le Deleghe e Attestazioni sono prodotte dal sistema informatico federale al quale gli Enti sportivi interessati accedono per l’ottenimento della documentazione.
- 4. Ai fini della registrazione della presenza, i soggetti aventi diritto devono presentarsi personalmente alla Commissione Verifica Poteri depositando, quale unico documento valido, il modello di cui al precedente comma 2. dal quale risulti il diritto di voto.
- 5. Qualunque contestazione in ordine alla registrazione o mancata registrazione di soggetti aventi diritto a partecipare all’Assemblea, è di esclusiva competenza della Commissione Verifica Poteri che decide inappellabilmente prima dell’inizio dei lavori dell’Assemblea.
- 6. Nelle Assemblee Nazionali sono ammesse deleghe solo per la categoria Dirigenti, nei limiti stabiliti dall’art.11, commi 8, 9, 10 e 11 dello Statuto federale.

Art. 35 Integrazione ordine del giorno

- 1. I soggetti di cui all’art. 11, comma 13 dello Statuto possono richiedere al Consiglio Federale l’inserimento di argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea almeno venti giorni prima della data di celebrazione della stessa, inoltrando la richiesta alla Segreteria federale.
- 2. In caso di mancata comunicazione da parte del Consiglio Federale di accettazione della richiesta entro il termine di successivi giorni dieci, la stessa si intende non accolta.
- 3. In caso di accoglimento della richiesta, o nei casi di cui all’art. 11, comma 14 dello Statuto, l’ordine del giorno, così come integrato, deve essere tempestivamente inoltrato a cura del Presidente ai soggetti aventi diritto a partecipare all’Assemblea.

Art. 36 Modalità di discussione dell’ordine del giorno

- 1. I soggetti aventi diritto di partecipazione all’Assemblea possono richiedere al Presidente dell’Assemblea di:
 - a) eseguire interventi nella discussione su uno o più punti all’ordine del giorno formulandone richiesta scritta al Presidente dell’Assemblea anticipatamente all’inizio della discussione del relativo punto all’ordine del giorno;
 - b) presentare proposte di mozioni o raccomandazioni relative allo svolgimento dei lavori da sottoporre a votazione dell’Assemblea formulandone richiesta scritta al Presidente dell’Assemblea.
- 2. Il Presidente dell’Assemblea autorizza gli interventi e stabilisce la durata massima degli stessi, da intendersi limitati ad un solo intervento per ciascun richiedente sul medesimo punto all’ordine del giorno.
- 3. È facoltà del Presidente, dei membri del Consiglio Federale e dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti di eseguire interventi ogni qualvolta lo ritengano opportuno. Il Presidente dell’Assemblea decide in merito all’ammissibilità delle proposte di mozioni o raccomandazioni da sottoporre a votazione.

Doc. 1) XLIII Assemblea Ordinaria F.I.N. – Norme Generali**Art. 37** **Votazioni**

1. Salvo quanto previsto dall'art. 11, comma 18 dello Statuto, le votazioni in Assemblea vengono effettuate con voto palese mediante appello nominale seguendo l'ordine di registrazione degli aventi diritto eseguito dalla Commissione Verifica Poteri.
2. Il Presidente dell'Assemblea ha facoltà di far eseguire le operazioni di voto, sempre in modo palese, mediante esercizio contestuale del diritto per alzata di mano.
3. Le votazioni per le cariche elettive avvengono con le modalità di cui all'art. 11, comma 18 dello Statuto. Le modalità di voto devono assicurare la tranquillità e segretezza del voto stesso. È consentito il ricorso al voto attraverso l'utilizzo di strumenti elettronici atti a consentire la massima certezza e trasparenza della procedura nonché il rispetto delle regole previste per lo specifico voto e la possibilità di successiva eventuale verifica del regolare esercizio del diritto di voto.
4. Ai fini della determinazione degli eletti nella componente di genere diverso di cui all'art.14 dello Statuto si procede, nell'ordine, allo scrutinio delle votazioni per il rappresentante dei tecnici, per i rappresentanti degli atleti e per i rappresentanti degli Enti sportivi, avendo conto che, in ogni caso, ai rappresentanti atleti è riservato un posto per genere.
5. Se all'esito dello scrutinio non dovesse risultare integrata la presenza di tre componenti di genere diverso, i candidati in rappresentanza degli affiliati che avranno riportato il minor numero di voti lasceranno il posto ai candidati di genere diverso che abbiano riportato il maggior numero di voti, nel numero occorrente al raggiungimento della quota prescritta. Art. 38 - Inscindibilità del voto 1. L'esercizio del diritto di voto plurimo, in qualunque modalità di sua espressione, è inscindibile.

Art. 39 **Ricorsi avverso deliberazioni assembleari**

1. I ricorsi per l'annullamento delle deliberazioni dell'Assemblea federale, contrarie alla legge, allo Statuto del CONI e ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto o ai Regolamenti della Federazione, possono essere proposti alla Seconda Sezione del Tribunale Federale da Organi Federali, dal Procuratore Federale o da tesserati e affiliati titolari di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale che abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato.
2. I ricorsi per l'annullamento delle deliberazioni dell'Assemblea federale proposti da soggetti presenti ai lavori assembleari devono essere preceduti da preannuncio da presentarsi prima della conclusione della stessa, in forma scritta e succintamente motivata, da depositare dal medesimo reclamante al Presidente o al Segretario dell'Assemblea, i quali provvedono a rilasciare apposita attestazione di presentazione.
3. Il ricorso deve essere depositato, salvo quanto previsto dal precedente articolo 38.2, presso la segreteria della Seconda Sezione del Tribunale Federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto o del fatto e, comunque non oltre un anno dall'accadimento. Decorsi tali termini, i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azione innanzi al Tribunale federale, se non per atto di deferimento del Procuratore federale.
4. Il ricorso deve contenere, a pena di irricevibilità:

Doc. 1) XLIII Assemblea Ordinaria F.I.N. – Norme Generali

- a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e degli eventuali soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque controinteressati;
- b) l'esposizione dei fatti;
- c) l'indicazione dell'oggetto della domanda e dei provvedimenti richiesti;
- d) l'indicazione dei motivi specifici su cui si fonda;
- e) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende valersi.

Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee elettive



- Ai sensi dell'art. 6.1.6 dei Principi fondamentali degli statuti delle FSN/DSA è stabilito che *“avverso la tabella voti e le candidature è ammessa l'impugnazione da parte di coloro che siano stati esclusi anche solo parzialmente nonché da parte della Procura Federale”* e che *“l'impugnazione è proposta a pena di inammissibilità entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, secondo modalità e procedure previste con regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI”*.

- A tal fine sono stabilite le seguenti procedure

1. Impugnazione della Tabella Voti

a) Entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione della tabella dei voti sul sito internet federale, l'affiliata avente diritto al voto, l'affiliata che è stata esclusa dal voto ovvero il Procuratore federale possono proporre ricorso avverso l'errata od omessa attribuzione dei voti a mezzo posta elettronica certificata (PEC) innanzi al Tribunale Federale. Il ricorso, a pena di inammissibilità deve essere sottoscritto dal legale rappresentante della affiliata ricorrente ovvero dal Procuratore Federale, deve contenere le motivazioni a sostegno dell'impugnazione nonché essere corredata da qualsiasi elemento utile ai fini della decisione.

b) Laddove l'impugnazione riguardi l'errata attribuzione di voti ad un'altra/e affiliata/e e nei casi in cui sia proposto dal Procuratore Federale il ricorso deve essere notificato a mezzo PEC nei medesimi termini di cui al punto precedente anche all'affiliata o alle affiliate controinteressate la quale/le quali ha/hanno la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni al Tribunale Federale, sempre a mezzo PEC, entro tre giorni dal ricevimento del ricorso.

c) Il Tribunale Federale decide in camera di consiglio entro sette giorni dal ricevimento del ricorso con deposito contestuale delle motivazioni. La decisione deve essere comunicata a mezzo PEC sia al ricorrente sia agli eventuali controinteressati e deve essere contemporaneamente pubblicata sul sito internet federale

d) Le parti costituite nel giudizio di primo grado possono proporre reclamo innanzi alla Corte Federale di Appello. L'appello deve essere proposto a mezzo PEC entro tre giorni dalla comunicazione della decisione di primo grado. Per quanto riguarda gli eventuali controinteressati vale quanto previsto al punto 1.b).

e) La Corte Federale di Appello decide in camera di consiglio in via definitiva entro sette giorni dal ricevimento dell'appello con deposito contestuale delle motivazioni. La decisione deve essere comunicata a mezzo PEC sia all'appellante sia agli eventuali controinteressati e deve essere contemporaneamente pubblicata sul sito internet federale.

f) In caso di accoglimento del ricorso e/o del reclamo in caso di appello la Segreteria Generale aggiornerà la tabella voti e provvederà alla nuova pubblicazione sul sito internet federale

2. Impugnazione delle candidature

- a) L'elenco delle candidature, ai sensi dell'art. 6.1.6 dei Principi, deve essere pubblicato sul sito internet federale con link diretto dalla homepage almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'assemblea nazionale elettiva.
- b) Ai soggetti la cui candidatura sia stata dichiarata inammissibile è data altresì comunicazione dalla Segreteria Generale della FSN/DSA a mezzo PEC (o mezzo equipollente) entro i successivi due giorni dalla data di pubblicazione di cui al precedente punto 2.a).
- c) Entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione dell'elenco delle candidature sul sito internet federale di cui al precedente punto 2.a), il soggetto escluso ovvero il Procuratore federale possono proporre ricorso avverso l'esclusione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) innanzi al Tribunale Federale. Il ricorso, a pena di inammissibilità deve essere sottoscritto dal ricorrente, deve contenere le motivazioni a sostegno dell'impugnazione nonché essere corredata da qualsiasi elemento utile ai fini della decisione.
- d) L'impugnazione può anche essere proposta da un candidato ammesso ovvero dal Procuratore federale che intendano contestare l'ammissibilità di altro/altri candidati. In tali casi il ricorso deve essere notificato a mezzo PEC nei medesimi termini di cui al punto precedente anche all'altro o agli altri eventuali controinteressati i quali hanno la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni al Tribunale Federale, sempre a mezzo PEC, entro tre giorni dal ricevimento del ricorso.
- e) Il Tribunale Federale decide in camera di consiglio entro sette giorni dal ricevimento del ricorso con deposito contestuale delle motivazioni. La decisione deve essere comunicata a mezzo PEC sia al ricorrente sia agli eventuali controinteressati e deve essere contemporaneamente pubblicata sul sito internet federale
- f) Avverso la decisione del Tribunale le parti costituite nel giudizio di primo grado possono proporre reclamo innanzi alla Corte Federale di Appello. Il reclamo deve essere proposto a mezzo PEC entro tre giorni dalla comunicazione della decisione di primo grado. Per quanto riguarda gli eventuali controinteressati vale quanto previsto al punto 2.d).
- g) La Corte Federale di Appello decide in camera di consiglio in via definitiva entro sette giorni dal ricevimento dell'appello con deposito contestuale delle motivazioni. La decisione deve essere comunicata a mezzo PEC sia all'appellante sia agli eventuali controinteressati e deve essere contemporaneamente pubblicata sul sito internet federale.
- h) In caso di accoglimento del ricorso e/o del reclamo in caso di appello la Segreteria Generale aggiornerà l'elenco delle candidature e provvederà alla nuova pubblicazione sul sito internet federale.

Procedure e indicazioni generali sulle modalità di effettuazione del voto elettronico



I Principi fondamentali degli Statuti delle FSN/DSA prevedono espressamente all'art. 6.1.5 che *“le Federazioni adottano sistemi di voto elettronico secondo modalità che garantiscano la certezza e la trasparenza della procedura nonché il rispetto delle regole previste per lo specifico voto. A tal fine la Giunta Nazionale del CONI disciplina modalità e regole uniformi”*.

Ferma restando l'autonomia nella scelta del software operativo ritenuto più idoneo secondo le valutazioni che saranno effettuate dalle singole FSN/DSA, qui di seguito vengono elencate le indicazioni, i requisiti e le modalità che dovranno comunque essere rispettate dalle procedure informatizzate elettorali (c.d. voto elettronico).

Obbligatorietà del voto elettronico/Deroghe

In base al principio soprarichiamato, in linea generale, l'adozione di sistemi di voto elettronico in occasione delle assemblee elettive federali nazionali è da intendersi come obbligatoria.

Le singole FSN/DSA potranno stabilire di utilizzare in occasione delle assemblee elettive modalità di voto c.d. tradizionali (con l'utilizzo di schede cartacee) solo ed esclusivamente laddove per comprovate e rilevanti circostanze l'utilizzo delle procedure di voto elettronico risultino palesemente sproporzionate rispetto alla consistenza numerica dei votanti e conseguentemente la spesa per l'acquisto del sistema sia antieconomica rispetto ai potenziali vantaggi. In tali casi, dovrà essere formulata da parte delle FSN/DSA formale richiesta di deroga alla Giunta Nazionale del CONI, che, valutate tutte le circostanze, deciderà nella prima riunione utile.

In ogni caso, non saranno concesse deroghe se il numero delle affiliate aventi diritto al voto è maggiore di n. 400.

Nelle assemblee elettive per gli organi territoriali l'utilizzo del voto elettronico da parte delle FSN/DSA è sempre facoltativa.

Modalità di svolgimento della procedura/garanzie

La procedura informatizzata di votazione in forma elettronica dovrà essere suddivisa in due fasi distinte:

I. Accreditamento

II. Votazioni/scrutinio

Il sistema dovrà essere sviluppato in modo da garantire quali condizioni minime che:

I. Accreditamento

a) Per snellire e velocizzare la fase di accreditamento, questa avvenga quanto più possibile su di un data base già approntato dalla FSN/DSA contenente l'elenco degli aventi diritto al voto e i dati anagrafici del rappresentante dell'avente diritto presente in assemblea o dell'eventuale delegato o dell'eventuale supplente (ad es. Presidente-legale rappresentante dell'affiliato/delegato componente del consiglio direttivo, atleta/supplente, tecnico/supplente). Per l'approntamento del suddetto data base le FSN/DSA faranno richiesta alle proprie affiliate dei nominativi occorrenti entro un termine prestabilito

Doc. 1) XLIII Assemblea Ordinaria F.I.N. – Norme Generali

antecedente lo svolgimento dell'assemblea. Il sistema dovrà consentire, su decisione della Commissione Verifica Poteri, eventuali aggiornamenti, modifiche ed integrazioni del suddetto elenco durante la fase di accredito in assemblea.

b) Sia possibile registrare le deleghe esclusivamente nel numero e nelle modalità consentite dalla normativa di riferimento;

c) Il calcolo dei quorum costitutivi e deliberativi avvenga in assoluto rispetto di quanto previsto dagli statuti federali e dalla normativa vigente in materia;

d) La procedura rilasci in tempo reale report/verbali relativi alla fase di accertamento del raggiungimento del quorum comprensivi delle consistenze numeriche delle varie componenti presenti, del calcolo delle maggioranze occorrenti nelle fasi elettorali ed infine dei risultati delle varie elezioni;

e) Venga assegnato a ciascun votante l'esatto numero dei voti di propria spettanza;

II. Votazioni/scrutinio

f) Il voto sia effettuato in maniera del tutto anonima e segreta in apposite cabine di voto dove verranno allocati idonei dispositivi informatici (pc, tablet ecc.) sui quali votare;

g) Non si possa in alcun modo risalire al voto espresso dai singoli votanti né direttamente né indirettamente;

h) Il voto sia univoco (l'avente diritto potrà votare solo una volta per singola votazione ed esclusivamente per la propria categoria di appartenenza);

i) Sia consentito votare "scheda bianca";

j) Sia impossibile per il votante rendere un voto nullo;

k) Al votante dovrà essere consentito esprimere una sola preferenza per l'elezione del Presidente Federale e per il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti mentre per quanto riguarda l'elezione dei componenti del Consiglio Federale il sistema non dovrà consentire l'espressione di preferenze in misura superiore a quelle previste nei singoli statuti federali (fino a totale copertura dei posti disponibili o in misura inferiore);

l) Dovrà essere approntata una modalità di eventuale verifica "manuale" della corrispondenza fra il numero dei votanti, i voti totali ed i voti espressi (ad es. attraverso la stampa di ricevute di avvenuta votazione che garantiscano comunque l'anonimato).

m) Sia possibile effettuare una o più fasi successive di ballottaggi nei casi previsti dalla normativa di riferimento.